



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AIA

Consiglio di Stato Sezione Quarta, 22/08/2024, n. 7208 – procedimento di riesame dell'AIA: obbligo di avvio entro quattro anni dalla pubblicazione delle nuove *Best Available Technologies* (BAT) - obbligo di risultato per la p.a.

La vicenda riguarda un'impresa che svolge attività di trattamento di rifiuti urbani indifferenziati conferiti dai comuni convenzionati, che si è vista impugnare da ditta terza le modifiche non sostanziali dell'AIA regolarmente autorizzate in suo favore dalla Regione Lazio. A seguito dell'avvio di successivo procedimento giudiziario penale, la Regione aveva attivato il procedimento di riesame dell'AIA, prendendo comunque atto dell'avvio dell'esercizio e modifica non sostanziale dell'AIA in precedenza assentita.

A fronte dell'invocato principio secondo cui la Regione era tenuta ad avviare immediatamente il procedimento di riesame, non appena pubblicate le BAT europee del 2018, senza tenere conto che così sarebbe violata la sfera di discrezionalità tecnica di cui l'amministrazione competente gode nel determinare, entro il termine di legge, quando avviare la singola procedura di riesame, il Consiglio di Stato ha affermato che «le procedure di riesame dell'AIA devono essere avviate e concluse, con l'adeguamento degli impianti, entro il termine di quattro anni decorrente dalla pubblicazione delle nuove BAT».

La sentenza chiarisce che gli impianti, prima di essere assoggettati a riesame, possono continuare a funzionare in base alle prescrizioni dell'autorizzazione in essere prima della pubblicazione delle nuove BAT ma, qualora i gestori chiedano di apportare modifiche (siano esse sostanziali o meno), la clausola di salvaguardia perde efficacia e l'autorità competente, prima di rilasciare qualsiasi nuova autorizzazione, deve avviare e concludere il procedimento di riesame dell'AIA. Al riguardo, non è in alcun modo sostenibile che l'Amministrazione possa ritenersi libera di avviare il procedimento di riesame in qualsiasi momento (anche l'ultimo giorno) del quadriennio.

Richiamando l'art. 29-octies, comma 6, d.lgs. 152/2006, il Giudice conclude che da tale disposizione si ricava l'esistenza di un obbligo di risultato da adempiere nel termine quadriennale, laddove l'interpretazione letterale disposizione citata, fa discendere l'obbligo di immediato avvio del riesame in presenza di una richiesta di modifica (sostanziale o meno) della predetta A.I.A. da parte del gestore dell'autorizzazione detenuta prima dell'entrata in vigore delle nuove B.A.T. e fermo restando il rispetto del quadriennio per la conclusione. Peraltro, anche la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione penale è orientata nel senso la pubblicazione delle nuove BAT implichi un immediato e incondizionato vincolo per l'amministrazione competente di procedere, (Sez. III, n. 33089/2021: doc. 26; e Sez. IV, n. 39150/2022: doc. 27).

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202305936&nomeFile=202407208_11.html&subDir=Provvedimenti